Originale

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **53** Del **08/08/2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **otto** del mese di **Agosto**, alle ore **08:35**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione **SECONDA**, in seduta **ORDINARIA.**
Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
FRANCHELLUCCI NAZARENO	Presente	**CIARROCCA SERGIO**	Presente
SEBASTIANI MILENA	Presente	**SALVATORE MONICA**	Assente
PASQUALI ANNALINDA	Assente	**MARCOTULLI GIORGIO**	Presente
BAIOCCHI ARGENE	Presente	**BALESTRIERI ANDREA**	Presente
SANTINI SILVIA	Assente	**FAMIGLINI GIORGIO**	Assente
COGNIGNI CARLO	Presente	**FELICIONI ALESSANDRO**	Presente
BERDINI FILIPPO	Assente	**GENOVESE MONICA**	Presente
LANGIOTTI MARIANO	Presente	**VALLATI MOIRA**	Assente
BIAGETTI MARCO	Presente		

Consiglieri assegnati 17. Ne risultano Presenti **11**. Assenti **6**.

Assume la presidenzail Presidente,Milena Sebastiani.
Assiste Il Segretario Generale**,Dott. Luigi Caropreso**.
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:
BAIOCCHI ARGENE, COGNIGNI CARLO, MARCOTULLI GIORGIO.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Si dà atto che gli interventi e le dichiarazioni sono riportati nella trascrizione in formato digitale, depositata agli atti, della registrazione audio/video della seduta, disponibile sul sito istituzionale www.elpinet.it, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Si dà, altresì, atto, che la presente seduta di Consiglio segue in seconda convocazione, per i punti all'ordine del giorno rimasti ancora da trattare, la precedente del 6 agosto 2022 in prima convocazione, dichiarata deserta per essere venuto meno il numero minimo di Consiglieri presenti per la legalità della seduta.

Consiglieri Assegnati 17. Presenti 11. Assenti 6.

Sono altresì presenti gli Assessori: Daniele Stacchietti, Vitaliano Romitelli, Marco Traini.

La Presidente invita ad esaminare il punto 4) all'o.d.g. di seconda convocazione ad oggetto <<Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria>> e cede la parola all'Assessore Daniele Stacchietti, che illustra l'argomento.

Intervengono i Consiglieri Balestrieri e Langiotti.

Esaurita la discussione, la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione n. 55/2022 inerente l'oggetto.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Comune di Porto S. Elpidio è dotato di regolamento di Polizia mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 28.06.2010 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 58 del 26.10.2011 e 6 del 07.08.2012;

che l'attuale regolamento non è più in grado di assicurare soddisfazione della complessa materia cimiteriale;

che nel corso degli anni è profondamente mutato l'atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie delle sepolture e che la gestione quotidiana dei servizi funerari ha da tempo evidenziato la necessità di una nuova regolamentazione;

Dato atto:

che è nell'interesse dell'Amministrazione comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, atti a disciplinare in modo corretto i rapporti con i propri cittadini nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità;

che, conseguentemente risulta necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento atto a sostituire quello vigente dalla data di entrata in vigore di quello oggetto della presente deliberazione;

che il nuovo regolamento recepisce l'istituzione del servizio della Sala del Commiato la cui regolamentazione è stata approvata con DCC 68 del 05.08.2021;

Vista la relazione istruttoria allegata al presente atto a firma del Dirigente dell'Area servizi al territorio e alle Imprese datata 19.07.2022;

Visto il DPR n. 285 del 10.09.1990 che disciplina la costruzione dei cimiteri, la redazione dei piani cimiteriali e le relative disposizioni generali e regolamentari;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Vista la L.r. 3 del 01.02.2005;

Visto il regolamento Regionale n. 3 del 09.02.2009;

Vista la DGR 1937 del 07.09.2009;

Visti i pareri espressi , ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Ragioneria ha dichiarato di non dover esprimere parere in quanto il provvedimento non comporta impegni di spesa;

Con votazione resa in forma palese in modalità elettronica dal seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri astenuti	0
Consiglieri votanti	11 (Franchellucci, Sebastiani, Cognigni, Baiocchi, Langiotti, Biagetti, Ciarrocca, Marcotulli, Balestrieri, Genovese, Felicioni)
Consiglieri favorevoli	11 (Franchellucci, Sebastiani, Cognigni, Baiocchi, Langiotti, Biagetti, Ciarrocca, Marcotulli, Balestrieri, Genovese, Felicioni)
Consiglieri contrari	0

Visto l'esito della votazione sopra riportato,

DELIBERA

1- di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituirne parte integrante e sostanziale;

2- di approvare l'allegato regolamento comunale di polizia mortuaria, completo dei relativi allegati A e B, che sostituisce completamente il precedente approvato con DCC 37/2010, modificato con DCC 58/2011 e 6/2012;

3- di dare atto che sono allegati alla presente deliberazione i seguenti documenti:

- Relazione istruttoria;
- Regolamento comunale di Polizia mortuaria, completo di allegati A e B;
- pareri ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese in modalità elettronica dal seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri astenuti	0
Consiglieri votanti	11 (Franchellucci, Sebastiani, Cognigni, Baiocchi, Langiotti, Biagetti, Ciarrocca, Marcotulli, Balestrieri, Genovese, Felicioni)
Consiglieri favorevoli	11 (Franchellucci, Sebastiani, Cognigni, Baiocchi, Langiotti, Biagetti, Ciarrocca, Marcotulli, Balestrieri, Genovese, Felicioni)
Consiglieri contrari	0

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Visto l’esito della votazione sopra riportato,

DELIBERA

4- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Milena Sebastiani	Dott. Luigi Caropreso

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

GRADI DI PARENTELA

CODICE CIVILE		
Art. 74	**PARENTELA**	1. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 77	**LIMITE DELLA PARENTELA**	1. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 572	**SUCCESSIONE DI ALTRI PARENTI**	1. Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. 2. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

GRADO	ASCENDENTI	DISCENDENTI	COLLATERALI
I	Genitori	Figli	-
II	Nonni	Nipoti (figli di figli)	Fratelli Sorelle
III	Bisnonni	Pronipoti	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
IV	Trisavi	Figli dei pronipoti	Prozii Pronipoti Primi cugini
V	-	-	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
VI	-	-	Altri cugini

Parentela in LINEA DIRETTA	Discendenza l'uno dall'altro.	es. la figlia dalla madre
Parentela in LINEA COLLATERALE	Non discendenza l'uno dall'altro pur avendo uno stipite comune.	es. fratello e sorella zio e nipote
Parenti AFFINI	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Non c'è vincolo di consanguineità.	es. suoceri, cognati, nuora, genero

AFFINI PRIMO GRADOSUOCERO/SUOCERA/GENERO/NUORA
AFFINI SECONDO GRADO.....COGNATO/COGNATA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

(Provincia di Fermo)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E L'USO DEI LOCALI DELLA SALA DEL COMMIATO ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO

Gruppo di lavoro:

Il dirigente dell'area : Arch. Giulia Catani

Rag. Gigliola Bordoni

Dott.ssa Donatella D'Angelo

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 05/08/2021

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'uso dei locali della Sala del Commiato del Comune di Porto Sant'Elpidio sita all'interno del Cimitero di Via Garda.
Le disposizioni del presente regolamento mirano a garantire, nella fase di transizione prima della sepoltura, il rispetto, l'accoglienza, l'intimità delle persone decedute e dei loro cari.
Il presente regolamento, a salvaguardia della dignità della morte, costituisce l'insieme delle regole cui gli operatori che accedono alla camera mortuaria dovranno attenersi.

Art. 2 – LOCALI E DESTINAZIONE D'USO

La Sala del Commiato, intesa nell'accezione di casa funeraria, è il luogo dove sostano, in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie alla sepoltura, le salme delle persone decedute.
La Sala del Commiato è altresì luogo deputato alla osservazione, preparazione ed esposizione per la veglia delle salme in attesa di sepoltura.
La Sala del Commiato del Comune di Porto Sant'Elpidio è composta da un locale destinato alla vestizione e due locali destinati alla veglia funebre.
Nella Sala del Commiato non potranno essere svolte attività di medicina necroscopica o altre attività richieste dalla medicina legale e da altri enti preposti. Le salme che necessitassero di tali attività dovranno essere trasportate presso l'Obitorio dell'Ospedale di Fermo o in analoga apposita struttura.

Art. 3 – UTILIZZO DELLA SALA DEL COMMIATO

Possono accedere alla Sala del Commiato:
A) - le salme dei defunti residenti in vita nel Comune di Porto Sant'Elpidio;
B) - le salme di persone decedute nel Comune di Porto Sant'Elpidio;
C) - le salme di persone che, ovunque residenti in vita, hanno diritto al seppellimento nel cimitero comunale;
Nel caso si verifichino decessi, di più persone, ravvicinati nel tempo l'ordine di precedenza per l'ospitalità nella camera mortuaria è basato sul criterio cronologico, risultante dall'ordine di inserimento nel software gestionale in uso al Servizio Cimiteriali o ad eventuali terzi affidatari del servizio.

In via subordinata e previa verifica della disponibilità della sala, possono accedere alla sala del Commiato le salme di persone residenti in vita in altri comuni pur se destinate ad essere sepolte in altri cimiteri.

Art. 4 – GESTIONE DELLA SALA DEL COMMIATO

La gestione della Sala del Commiato compete al Comune di Porto Sant'Elpidio che ne cura, anche tramite l'affidamento a terzi nelle forme consentite dalla legge, l'utilizzo, la custodia, la gestione degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, la pulizia, la sanificazione, la disinfezione e l'igienizzazione dei locali, lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia dell'area esterna in stretta prossimità della stessa.
Il Comune di Porto Sant'Elpidio garantisce, anche tramite l'affidamento a terzi, la apertura e chiusura della Sala del Commiato, negli orari fissati dal presente disciplinare e la custodia e sorveglianza della salma e/o feretro per il periodo di osservazione/esposizione.
Le imprese funebri accedono alla Sala del Commiato previa compilazione e sottoscrizione di apposita richiesta finalizzata alla registrazione degli accessi ed all'accettazione delle condizioni di utilizzo della struttura.
Compete al Comune di Porto Sant'Elpidio, tramite proprio incaricato o affidamento a terzi, la tenuta dei registri della Sala del Commiato ed ogni altro adempimento amministrativo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

inerente la gestione della stessa ivi compreso il pagamento delle utenze e la riscossine delle tariffe.
Durante il periodo di osservazione nell'ambiente che ospita la persona deceduta deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale.
Dopo la partenza del feretro l'ambiente, ove la salma è stata ospitata, deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione a carico del Comune di Porto Sant'Elpidio, anche tramite l'affidamento a terzi.

ART. 5 – ACCESSIBILITA' ALLA SALA DEL COMMIATO

La Sala del Commiato rappresenta un luogo di transizione per la persona deceduta alla quale i famigliari ed i conoscenti possono recarsi a far visita, usando la massima discrezione e rispetto.
L'uso della Sala del Commiato è aconfessionale e comporta il pagamento della tariffa fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
L'accessibilità alla Sala del Commiato alle imprese funebri per l'accoglimento delle salme è garantita tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 23:00, salvo casi eccezionali per giustificati motivi di necessità ed urgenza.
La domanda di utilizzo della Sala dovrà essere corredata della documentazione necessaria ai riscontri e agli accertamenti dovuti secondo la vigente normativa.
La Sala del Commiato rispetta indicativamente il seguente orario di apertura per le visite: dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 22:00, fatte salve eventuali successive modifiche disposte dalla Giunta Comunale.
L'accesso alla Sala del Commiato è consentito ai famigliari, parenti, conoscenti delle persone decedute, al personale dipendente delle imprese funebri per l'espletamento delle pratiche relative al servizio funebre, all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, e ad altri soggetti autorizzati dal Comune.
Non è ammessa la frequenza della Sala del Commiato e degli spazi adiacenti a persone diverse da quelle indicate ed in ogni caso per motivi che non siano di visita al defunto o di servizio e per il tempo strettamente necessario.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE FUNEBRI

E' a carico delle imprese funebri, incaricate dai familiari del defunto, ogni adempimento relativo al trasporto alla consegna della documentazione di legge ed allo scarico e successivo caricamento sull'auto funebre del feretro.

ART. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO DEI VISITATORI E DELLE IMPRESE FUNEBRI

Chiunque acceda alla Sala del Commiato è tenuto ad osservare un comportamento consono all'ambiente ed alle circostanze.
Al fine di evitare discrezionalità e per uniformità di comportamenti, è consentito, apporre un cartello, da applicare all'esterno della camera ardente, riportante il nominativo della persona deceduta, la data, l'orario di svolgimento del servizio e il nominativo della impresa funebre.
Le auto funebri ed il personale delle imprese funebri autorizzate possono posizionarsi davanti alla Sala del Commiato al massimo un'ora prima della partenza del feretro.
Le imprese funebri al termine delle operazioni prestate nei locali della Sala del Commiato, sono tenute a lasciare gli ambienti liberi da cose e persone e in condizioni idonee alla successiva sanificazione.
E' fatto divieto agli operatori di pubblicizzare o promuovere ditte che gestiscono servizi funerari (onoranze funebri, trasporto funebre, fioristi, ecc.), la cui scelta è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comportamenti professionalmente non corretti tenuti dalle imprese che accedono alla Sala del Commiato in violazione della Legge Regionale delle Marche 01 febbraio 2005 n. 3 e del Regolamento regionale 09 febbraio 2009, n. 3 e s.m.i., quali l'accaparramento di servizi di onoranze funebri in modo molesto ed inopportuno, con mezzi che adombrino sospetto di accordo o corruzione, saranno contestati all'impresa, fatta salva ogni altra iniziativa giudiziale che si dovesse rendere necessaria.
Comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente regolamento potranno costituire motivazione di diniego a successive richieste e ove costituiscano illecito, verranno segnalati all'autorità giudiziaria competente.

ART. 8 – NORME FINALI E DI RINVIO

Gli utenti che richiedono di accedere alla Sala del Commiato si impegnano nella richiesta ad accettare e osservare il presente regolamento.
Per quanto non previsto e regolamentato si fa espresso rinvio al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e s.m.i. ed alle leggi e regolamenti in materia della Regione Marche.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CITTA' DI PORTO SANT'ELPIDIO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.*Oggetto.*
ARTICOLO 2.*Competenze – Facoltà di disporre della salma.*
ARTICOLO 3.*Responsabilità.*
ARTICOLO 4.*Servizi.*
ARTICOLO 5.*Atti a disposizione del pubblico e gestionale elettronico.*
ARTICOLO 6.*Periodo di osservazione.*
ARTICOLO 7.*Sale del Commiato.*

TITOLO II
FERETRI

ARTICOLO 8.*Deposizione della salma nel feretro - Piastrina di riconoscimento.*
ARTICOLO 9.*Verifica e chiusura feretri.*
ARTICOLO 10.*Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.*
ARTICOLO 11.*Attività funebre.*
ARTICOLO 12.*Norme generali del trasporto.*
ARTICOLO 13.*Trasporti in casi particolari.*
ARTICOLO 14.*Orario dei trasporti e modalità.*
ARTICOLO 15.*Trasporti funebri a carico del Comune.*
ARTICOLO 16.*Trasferimento di salme senza funerale.*
ARTICOLO 17.*Cimitero comunale.*
ARTICOLO 18.*Disposizioni generali – Vigilanza.*
ARTICOLO 19.*Reparti speciali nel cimitero.*
ARTICOLO 20.*Diritto di sepoltura nel cimitero. Divieto di prestito.*

TITOLO V
PIANO CIMITERIALE E PIANO REGOLATORE

ARTICOLO 21.*Disposizioni generali.*
ARTICOLO 22.*Piano regolatore cimiteriale.*

TITOLO VI
OPERAZIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 23.*Inumazione.*
ARTICOLO 24.*Cippo.*
ARTICOLO 25.*Tumulazione.*
ARTICOLO 26.Tumulazione provvisoria.
ARTICOLO 27.*Ossari individuali. Ossario / cinerario comune.*
ARTICOLO 28 *Esumazioni ordinarie.*
ARTICOLO 29.*Avviso di scadenza per le esumazioni ordinarie*
ARTICOLO 30.*Esumazioni straordinarie.*
ARTICOLO 31.*Estumulazioni ordinarie e straordinarie.*
ARTICOLO 32.*Avviso di scadenza per le estumulazioni ordinarie.*
ARTICOLO 33.*Raccolta resti mortali.*
ARTICOLO 34.*Oggetti da recuperare.*
ARTICOLO 35.*Disponibilità dei materiali*.
ARTICOLO 36.*Cremazione.*
ARTICOLO 37.*Affidamento ceneri.*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ARTICOLO 38.*Dispersione ceneri.*

TITOLO VII
POLIZIA NEI CIMITERI

ARTICOLO 39.*Orario.*
ARTICOLO 40.*Disciplina dell'Ingresso.*
ARTICOLO 41.*Divieti speciali.*
ARTICOLO 42. *Riti funebri.*
ARTICOLO 43.*Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.*
ARTICOLO 44.*Fiori - piante e materiali ornamentali – verde privato.*
ARTICOLO 45.*Lampade votive.*

TITOLO VIII
CONCESSIONI

ARTICOLO 46.*Regole generali.*
ARTICOLO 47.*Concessione per Sepolture private individuali.*
ARTICOLO 48.*Concessione eccezionali per beneficiari in vita.*
ARTICOLO 49.*Concessione per sepolture private in Cappelline di famiglia e Collettività.*
ARTICOLO 50.*Durata delle concessioni – scadenza.*
ARTICOLO 51.*Tariffe ed altri oneri.*
ARTICOLO 52.*Concessioni perpetue e novantanovennali – Riconcessioni.*
ARTICOLO 53.*Diritti derivanti dalla concessione di Sepolture private individuali.*
ARTICOLO 54.Diritti derivanti dalla concessione di Sepolture private in Cappella di famiglia o collettività.
ARTICOLO 55.*Manutenzione.*
ARTICOLO 56.*Costruzione dell'opera –Termini.*

TITOLO IX

TRASMISSIONE DIRITTO, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 57.*Trasmissione diritto d'uso, Cappella di famiglia Cappella per collettività.*
ARTICOLO 58.*Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.*
ARTICOLO 59.*Rinuncia alla concessione di loculi o ossari realizzati dal Comune.*
ARTICOLO 60.*Revoca.*
ARTICOLO 61.*Decadenza.*
ARTICOLO 62. *Estinzione.*

TITOLO X
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 63. *Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private.*
ARTICOLO 64.*Piccoli interventi di ordinaria manutenzione.*
ARTICOLO 65.*Regole per l' esecuzione dei lavori.*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO XI
PRESCRIZIONI

ARTICOLO 66.*Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.*
ARTICOLO 67.*Assegnazione gratuità di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.*
ARTICOLO 68.*Mappa e gestione delle sepolture.*

TITOLO XII
NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 69.*Efficacia delle disposizioni del Regolamento.*
ARTICOLO 70.*Cautele.*
ARTICOLO 71.*Richiesta di Amministratori di sostegno.*
ARTICOLO 72.*Sepolture private pregresse*
ARTICOLO 73.*Sanzioni*
ARTICOLO 74.Entrata in vigore.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto.

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 al D.P.R 10/9/90 n. 285 e della normativa regionale in materia (L.R. n. 3/2005, Regolamento regionale 9 febbraio 2009 n. 3 come modificato con Regolamento regionale 4 aprile 2011 n. 3), ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione intese a:

- prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri;
- disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, sul la costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2
Competenze – Facoltà di disporre della salma.

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.

2) Il Sindaco provvede alle funzioni di polizia mortuaria in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti, tramite il personale e gli uffici comunali preposti e/o tramite le diverse forme di gestione individuate dalla legge.

3) Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, se e in qualunque modo l'abbia espressa. Deve considerarsi valida anche un volontà espressa in vita verbalmente ai propri familiari ed attestata da questi con propria dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile e/o ai servizi preposti.

In difetto di volontà del defunto, i famigliari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado fino al sesto e gli eredi.

In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dispone la maggioranza assoluta di essi.

4) Ai fini del presente Regolamento ai conviventi di fatto, che abbiano registrato la loro convivenza presso il Comune di residenza, nonché per le unioni civili ai sensi della legge 76/2016, sono riconosciuti gli stessi diritti del coniuge.

5) L'ordine sopra indicato vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per trasferimenti, ed ogni altra attività connessa alla salma.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

6) Il coniuge/ convivente superstite, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti relativi alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 3
Responsabilità.
1) Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto al Titolo IX del Libro IV del Codice Civile.

ARTICOLO 4
Servizi.
1) I servizi cimiteriali sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 51 del presente Regolamento.
2) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento.
3) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
a) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate o decedute in luogo pubblico, ove non se ne possano fare carico i familiari;
b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
4) Le spese di inumazione della salma e di fornitura del cippo, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, vengono sostenute dal Comune per il tramite del settore Servizi Sociali, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
In tal caso lo stato di indigenza o di bisogno viene dichiarato con provvedimento del Responsabile Settore Servizi Sociali sulla base dei criteri e requisiti contenuti nel vigente "Regolamento delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito". Con il medesimo provvedimento possono essere messe in carico del Comune, ricorrendone i presupposti, le spese per il feretro e per il servizio di trasporto funebre di cui al successivo articolo 15.

ARTICOLO 5
Atti a disposizione del pubblico e gestionale elettronico.
1) Presso gli Uffici comunali preposti è tenuto in formato cartaceo o elettronico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del DPR 285 10/9/90 che viene compilato cronologicamente;
2) Sono inoltre tenuti:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

a) copia del presente Regolamento;
b) l' elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell' anno;
c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza di revoca della concessione;
e) l'elenco dei loculi disponibili per ciascun anno in corso **e** ogni altro atto e documento inerente alle informazioni cimiteriali;
f) la mappa del cimitero di cui al successivo articolo 68.

ARTICOLO 6
Periodo di osservazione.
1) Per il periodo di osservazione si applica la disciplina di cui al Capo II del DPR 285/90 e all'art. 21 del Regolamento regionale vigente.
In caso di morte presso strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura in cui si è verificato l'evento.
2) In caso di morte in luogo pubblico o in abitazione o in locale dichiarati antigienici dall'ASUR, le salme sono trasportate, sia su richiesta dei familiari che per disposizione del Sindaco o dell'Autorità giudiziaria, al fine del periodo di osservazione o per l'esecuzione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, presso le strutture sanitarie di ricovero autorizzate.
Tale deposito è gratuito e non può essere dato in concessione ad operatori esercenti l'attività funebre.
3) A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
a) ad una sala di commiato;
b) alla abitazione propria o dei familiari.
4) Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

ARTICOLO 7
Sale del Commiato.
1) Il Comune di Porto Sant'Elpidio dispone di una struttura destinata a sala del Commiato ubicata presso il Cimitero Comunale.
La gestione del servizio viene esercitata dal Comune con proprio personale o attraverso l'utilizzo di una delle forme di gestione previste dalla legge.
Con apposito disciplinare allegato al presente Regolamento sotto la lettera "A" sono dettate le norme per l'uso dei locali destinati a Sala del Commiato, mentre le relative tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 51 del presente Regolamento.
2) I soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività funebri possono realizzare e gestire privatamente propri servizi di commiato la cui

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

organizzazione deve avvenire in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del Regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2009 commi da 3 a 6, come integrato e modificato con Regolamento regionale n. 3 del 4 aprile 2011.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO II
FERETRI

ARTICOLO 8
Deposizione della salma nel feretro - Piastrina di riconoscimento.

1) Nessuna Salma, può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche dl cui al successivi artt. 9 e 10;
2) In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto.
3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuola imbevute di soluzione disinfettante.
5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il servizio di igiene pubblica della ASUR detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
7) Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 9
Verifica e chiusura feretri.

1) La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'Ufficiale di Stato Civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. La rispondenza del la bara al tipo di sepoltura cui è destinato il trasporto nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione delle bare destinate all'estero, sono attestati dall'incaricato al trasporto,che provvede ai sensi della Legge Regionale 3/2005 .

ARTICOLO 10
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
a) per l'inumazione
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente in abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285;
b) per la tumulazione :

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e osservate le prescrizioni di cui ai successivi artt. 76 e 77;
c) per la cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno.
2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).
3) Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere accertata la rispondenza del feretro alle caratteristiche richieste per il tipo di sepoltura cui è destinata a meno che non sia certificata dal Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ad eccezione dei feretri per i quali sia stato usato il materiale autorizzato con DD.MM. 7/2/2007 e 28/6/2007 in sostituzione della cassa metallica.
4) Se un cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del Cimitero, va accertato da parte del responsabile della gestione cimiteriale lo stato di conservazione del feretro e la sua rispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo se del caso il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco con le caratteristiche previste dalle norme vigenti.
5) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO III
TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11
Attività funebre

1) L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, in regime di libera concorrenza e in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede la ditta medesima, nonché di personale e mezzi idonei al servizio;
2) L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari del defunto;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
c) trasporto del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, di onoranze, al cimitero o al crematorio.

ARTICOLO 12
Norme generali del trasporto.

1) L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma individuati tra il personale dipendente del Comune. Al fine di limitare il disagio ai dolenti e ridurre i tempi tale autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, unitamente all'autorizzazione al seppellimento di cui al precedente articolo 9.
2) Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal rinvenimento, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto, alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2) Il Servizio di trasporto funebre si esercita in osservanza delle prescrizioni di cui al DPR 285/1990 artt.16 – 36 e delle leggi e regolamenti regionali in materia.
3) In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 10.
4) Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art 32 del DPR 285/1990 non è obbligatorio per i trasporti da Comune a Comune nell'ambito regionale.
5) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e deve essere accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto stesso e al seppellimento ed eventualmente degli altri documenti necessari in relazione alla
destinazione. L'incaricato al trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e la documentazione al personale incaricato presso il cimitero.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

6) L'incaricato del trasporto, esercita l'attività in stretta osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 17 – 18 – 19 del Regolamento regionale n. 3 del 9/2/2009.
7) I Ministri dei culti, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
8) Per il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero trovano applicazione, a seconda che si tratti o meno di Stati aderenti, le norme di cui alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379 o gli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990 nonché quanto disposto all'art. 25 del DPR 285/1990 nei casi di morti di malattie infettive – diffusive.
9) Il trasporto dei cadaveri per uno Stato estero è autorizzato dall'Ufficio Servizi cimiteriali del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 13
Trasporti in casi particolari.
1) In caso di decesso sulla pubblica via o in seguito ad incidente su incarico della Autorità giudiziaria il Comune di Porto Sant'Elpidio opererà a mezzo di ditte incaricate il servizio di trasporto del cadavere fino al deposito di osservazione o all'obitorio. Ove la Autorità giudiziaria disponga la rimozione del cadavere, il trasporto può avvenire in contenitore rigido di materiale impermeabile o in alternativa con casse di legno purché il cadavere venga avvolto in contenitori flessibili biodegradabili a perdere.
2) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
3) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo di sepoltura diverso dal Cimitero è autorizzato a seguito di domanda degli interessati, ed è ammissibile solo nei casi previsti dagli articoli 101 e seguenti del DPR 285/90.

ARTICOLO 14
Orario dei trasporti e modalità
1) I trasporti funebri si svolgono in orario antimeridiano e pomeridiano anche in relazione all'ora del decesso da concordarsi con il servizio cimiteriale che, nel caso di salme di persone sole, abbandonate o sconosciute procederà d'ufficio.
2) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre;
3) Normalmente, fatte salve contrarie e diverse disposizioni della Amministrazione per particolari circostanze, il corteo funebre procederà nel seguente ordine:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

a) corpi musicali e corpi armati;
b) scolaresche e rappresentanze di istituti e associazioni;
c) ministri di culto;
d) carro funebre;
e) parenti del defunto;
f) rappresentanze diverse;
g) seguito;
h) autoveicoli.
Sul feretro potranno essere collocati fiori, simboli, emblemi, onorificenze e stemmi di famiglia; all'esterno delle vetture potranno essere collocate corone che però non ostacolino le operazioni del servizio.
4) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dell' ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo;
5) Le eventuali bande musicali che accompagnino un defunto, possono sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale in accordo con i familiari e il Comune.

ARTICOLO 15
Trasporti funebri a carico del Comune.
In caso di servizi funebri a carico del Comune di cui ai precedenti artt. 4 e 13 il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da assicurare decoro al defunto.

ARTICOLO 16
Trasferimento di salme senza funerale.
1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui all'art. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno;
2) In caso di morte presso strutture sanitarie o socio sanitarie, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura ove si è verificato l'evento.
3) A richiesta dei familiari e con spese a carico di questi, la salma può essere trasportata dal luogo del decesso per il periodo di osservazione presso sale di commiato o anche presso la abitazione del defunto. Tale percorso è effettuato senza corteo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO IV
CIMITERI

ARTICOLO 17
Cimitero comunale.

1) Il Comune di Porto Sant'Elpidio provvede al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri con l'unico cimitero comunale ubicato in Via Garda.

ARTICOLO 18
Disposizioni generali - Vigilanza

1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/90 n 285.
2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3) Alla cura, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali provvede il Comune secondo forme di gestione consentite dalla legge.

ARTICOLO 19
Reparti speciali nel cimitero.

1) Nell' interno del cimitero possono essere istituiti dalla Giunta Comunale reparti speciali:
a) per la sepoltura di nati morti, feti e prodotti abortivi.
b) seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a diversi culti, a comunità religiose o straniere;
2) Altri reparti speciali possono essere istituiti dalla Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.
3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

ARTICOLO 20
Diritto di sepoltura nel cimitero. Divieto di prestito.

1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine di cittadinanza e di religione:
- le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune al momento della morte, la propria residenza.
- le salme delle persone che, già residenti nel Comune di Porto Sant'Elpidio, abbiano dovuto trasferire la loro residenza:
 - a seguito di ricovero presso case di cura o altre strutture residenziali site in altri Comuni;
 - a seguito di trasferimento per motivi di salute e/o di assistenza, presso familiari residenti in altri Comuni.

2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- le salme di coloro che in base a concessioni rilasciate, risultanti da regolare atto scritto, siano titolari di diritto alla sepoltura in loculo individuale, ai sensi del successivo articolo 53, limitatamente alle concessioni ancora in vigore e per il residuo tempo di validità delle stesse;
- le salme di coloro che in base alle concessioni rilasciate, risultanti da regolare atto scritto, siano titolari di diritto alla sepoltura in cappella di famiglia o collettività ai sensi dei successivi articoli 54 **e** 55, limitatamente alle concessioni ancora in vigore e per il residuo tempo di validità delle stesse;

3) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono, di norma, ricevute le salme il cui coniuge, figlio, genitore o altro parente entro il terzo grado di parentela siano già sepolti nel cimitero comunale.
Il ricevimento di tali salme può essere escluso con ordinanza del Sindaco qualora la disponibilità di loculi, verificata di anno in anno sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 5 lettera e), risulti insufficiente per sopperire alle richieste.
5) Sono parimenti accolti i resti mortali e le ceneri nelle situazioni sopra indicate;
6) Sono inoltre accolte, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le sole ceneri di coloro che abbiano dei famigliari entro il terzo grado di parentela residenti nel Comune di Porto Sant'Elpidio.
7) E' assolutamente vietato il prestito di loculi, o posto salma a qualsiasi titolo.
8) Ai sensi dell'art. 93 DPR comma 2 può essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari. Tale richiesta è irrevocabile dal momento della tumulazione per tutta la durata della concessione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO V
PIANO CIMITERIALE E PIANO REGOLATORE

ARTICOLO 21
Disposizioni generali.

1) Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e straordinarie quinquennali; le caratteristiche del suolo, la ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego e le misure devono essere conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 68–75 del DPR 285/1990 e all'art. 6 del Regolamento Regionale.

2) Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/90 n.285;

3) Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra elementi prefabbricati, cemento armato ecc.) in conformità a quanta disposto dell'art. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/90 n.285;

ARTICOLO 22
Piano regolatore cimiteriale.

1) Il servizio cimiteriale, di concerto con il servizio tecnico comunale almeno ogni 10 anni, sulla scorta:

- dell'andamento medio della mortalità, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni,
- delle variazioni nella tendenza delle sepolture,
- della durata delle concessioni,
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre,
- dei fabbisogni futuri di aree e manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione tumulazione e cremazione,

formula un piano di previsione dei bisogni cimiteriali per i successivi 20 anni;

2) Nel piano cimiteriale devono essere individuati spazi da destinare alle varie tipologie costruttive sia per manufatti cimiteriali realizzati dal Comune sia per manufatti da realizzare a spese di privati su aree in concessione;

in particolare:

- aree per inumazione;
- aree per realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale
 a più posti per famiglie o collettività;
- manufatti a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o Collettività;
- loculi singoli per adulti a tumulazione individuale;
- ossari individuali;
- ossario/ cinerario comune;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- ove gli spazi lo consentano aree per la dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel Cimitero deve risultare da una planimetria in scala da 1:500, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale, depositata presso l'ufficio Lavori Pubblici.

La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano apportati modifiche o ampliamenti

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO VI
OPERAZIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 23
Inumazione.

1) Le sepolture per inumazione sono in terra, la durata della concessione ordinaria è di dieci anni dal giorno del seppellimento;
2) Inumazioni straordinarie della durata di cinque anni possono essere consentite a seguito di estumulazioni ed esumazioni in caso di salma non mineralizzata. Le inumazioni straordinarie sono concesse una sola volta per ciascuna salma, salvo quelle disposte d'ufficio ai sensi del successivo articolo 33 punto 4), o da altra autorità.
3) Le inumazioni hanno luogo in fosse separate disposte in linee parallele;
5) Il seppellimento segue in ordine cronologico di sepoltura partendo dalla prima fossa della prima fila utile in relazione al nuovo campo continua senza interruzione sino all'ultima fossa dell'ultima fila;
6) Dell'inizio e della fine di ogni campo è tenuta apposita nota contenente il numero d'ordine dello stesso e la data della prima e dell'ultima inumazione.

ARTICOLO 24
Cippo.

1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, su cui a seguito di concessione viene applicata a cura del Comune una targhetta di materiale non alterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione,(in aggiunta o in sostituzione del cippo), di croci, lapidi, fregi, ritratti ed altri manufatti, di altezza non superiore a cm. 130 dal piano di campagna, a condizione che sugli stessi venga riportata obbligatoriamente l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. Il materiale delle lapidi verticali aventi funzioni di cippo è lasciato alla libera scelta dei congiunti purché decoroso e in armonia con i materiali già presenti nei cimiteri;
3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata la posa di copritomba, ma almeno il 40% della superficie di ingombro della sepoltura deve risultare permeabile all'acqua ed all'aria. L'area permeabile potrà essere rivestita con ghiaia o con vegetazione con portamento nano.
4) Le spese di installazione delle lapidi e dei copritomba, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dell'area assegnata fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa;
5) Allorché un segno funerario distinto o qualche parte di esso venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere ed a guastarsi in qualsiasi modo, contrariamente alle esigenze del decoro del cimitero ed ai diritti dei concessionari di segni circostanti, il concessionario o i suoi eredi saranno

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

diffidati ad eseguire le opportune riparazioni, rimettendo ogni cosa allo stato normale; non ottemperando essi a tale obbligo nel termine assegnato, sarà in facoltà del Comune di fare direttamente eseguire le riparazioni verso il rimborso delle spese nei modi di legge oppure di fare asportare il segno nelle parti guaste o totalmente.

ARTICOLO 25
Tumulazione.

1) Sono definite per tumulazione le sepolture in opere murarie, quali loculi o ossari costruiti dal Comune o in cappelle di famiglia costruite dal Comune e concesse ai privati o costruite dai privati su aree concesse dal Comune;
2) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'artt. 76 e 77 del DPR 10/9/90 n. 285;
3) La tumulazione in loculi liberi di nuova assegnazione è consentita solo per la sepoltura di salme a seguito del decesso.
4) Non è consentita l'assegnazione per spostamento di una salma già tumulata, fatto salvo il trasferimento in tomba di famiglia o collettività o in loculo assegnato con la procedura di cui al successivo articolo 48.
5) E' consentita, in aggiunta alla salma, la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico loculo.
6) La concessione del loculo è di norma comprensiva della lastra di chiusura la quale, previa richiesta al Comune, può essere, asportata da parte del concessionario per la esecuzione di iscrizioni o interventi manutentivi.
7) Le iscrizioni sulle lastre di chiusura dovranno riportare obbligatoriamente l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

ARTICOLO 26
Tumulazione provvisoria.

1) In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie qualora:
a) essi siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite da privati, ma non ancora ultimate o disponibili, o la sepoltura privata necessita di opere manutentive;
b) si debba sospendere il seppellimento di una salma in tomba collettiva per cause esclusivamente imputabili agli aventi diritto al seppellimento;
c) si tratti di salme da tumulare in loculi già in concessione alla famiglia, ove occorra procedere preventivamente alla riduzione dei resti mortali presenti nel loculo;
d) si tratti di loculi concessi in vita per i quali il Comune non ha ancora terminato la realizzazione o in qualsiasi altro caso di mancata disponibilità da parte del Comune di loculi da assegnare;
e) si tratti di feretri temporaneamente estumulati per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere spettanti al Comune;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2) La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal responsabile dei servizi cimiteriali in relazione alla presunta durata delle condizioni che hanno dato luogo alla richiesta.
3) Nei casi di cui alle precedenti lettere a) b) la tumulazione provvisoria comporta a carico del richiedente, oltre all'applicazione delle tariffe vigenti al momento per le operazioni di tumulazione, anche il versamento del canone concessorio previsto rapportato alla durata del deposito.
5) In caso di tumulazione provvisoria per il motivo indicato alla precedente lettera c), fatta salva l'applicazione delle tariffe vigenti al momento per le operazioni di tumulazione, non è dovuto alcun canone concessorio, ma il periodo di deposito provvisorio viene computato ai fini della durata trentennale della riconcessione, successiva all'apertura del loculo, ai sensi del successivo articolo 52.
6) Nei casi di cui alle precedenti lettere a) b) e c), se alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria, venute meno le cause che la hanno determinata, non si sia provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, la tumulazione provvisoria si convertirà d'ufficio in tumulazione trentennale, con l'addebito a carico del richiedente o dei suoi eredi della somma relativa al canone concessorio dovuto.
7) Nei casi di cui alle precedenti lettere d) ed e) le operazioni di traslazione e sistemazione temporanea, saranno interamente a carico del Comune.

ARTICOLO 27
Ossari individuali. Ossario / cinerario comune.
1) I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti e conservati in ossari individuali rientranti nelle concessioni di cui al successivo articolo 47;
2) Le ossa destinate agli ossari sono riposte immediatamente dopo la esumazione o l'estumulazione in una cassetta atta a raccogliere le ossa di un solo individuo;
3) L'incisione sul marmo esterno dell'ossario eseguita a cura e spese del concessionario deve riportare obbligatoriamente l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto;
5) Nel cimitero è istituito un ossario/cinerario comune per la conservazione collettiva di resti provenienti da esumazione o estumulazione, nonché dei resti rinvenuti fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi e per la conservazione collettiva delle ceneri;
6) Ove possibile reperire gli spazi può essere istituita un'apposita area destinata alla dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 28
Esumazioni ordinarie.
1) I cadaveri sono esumabili in via ordinaria non prima di 10 anni dalla inumazione ovvero, decorsi 5 anni nei casi di inumazione straordinaria previsti dal precedente articolo 23 comma 2;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto;
3) E' compito dell'incaricato del Servizio sanitario stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione;
4) In caso di salma non completamente mineralizzata si provvede a nuova inumazione nello stesso campo o in campo diverso per un periodo di 5 anni ;
5) E' possibile la cremazione dei resti mortali non mineralizzati, previa richiesta degli aventi diritto. L'operazione è a carico del richiedente.

ARTICOLO 29
Avviso di scadenza per le esumazioni ordinarie.
1) E' compito del servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici;
2) Il Responsabile del servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali è necessario procedere all'esumazione ordinaria a seguito di scadenza della concessione;
3) Nessun avviso verrà dato singolarmente ai concessionari.
4) Dell'elenco è data tempestiva informazione almeno un anno prima, e ripetuta trenta giorni prima dell'esumazione, attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente e mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio del Cimitero;
5) Osservate dette formalità e decorsi i trenta giorni dall'ultima comunicazione l'operazione di esumazione può avvenire.
6) Oltre alla comunicazione di cui sopra, si potrà procedere con l'apposizione di appositi cartoncini sulla lapide durante il periodo di commemorazione dei defunti, eventualmente ripetuta 30 giorni prima la data di scadenza della concessione.
7) L'onere economico della liberazione della fossa mediante cremazione o riduzione è a carico del concessionario e si estende agli eredi dello stesso.
8) Il contenuto del presente articolo verrà espressamente richiamato negli atti di concessione cimiteriale, e dovrà intendersi quale parte integrante e sostanziale degli stessi.

ARTICOLO 30
Esumazioni straordinarie.
1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per la cremazione;
2) Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10/9/1990 n. 285 dal 1^ Ottobre al 30 Aprile di ogni anno;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare l'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 31
Estumulazioni ordinarie e straordinarie.
1) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione;
Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto;
E' compito dell'incaricato del Servizio sanitario stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione;
In caso di salma non completamente mineralizzata si provvede a inumazione per un periodo massimo di 5 anni.
E' possibile la cremazione dei resti mortali non mineralizzati, previa richiesta degli aventi diritto. L'operazione è a carico del richiedente.
2) Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in ogni periodo dell'anno e sono di due tipi:
- a richiesta del familiari, alle condizioni di cui all'art. 88 del DPR 10/9/1990 n. 285;
- su ordine dell'autorità Giudiziaria.
I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
Nella sepoltura gentilizia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre dei loculi, per salme di altri aventi diritto, quando siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario; i resti sono conservati nella cappella stessa in singole cassette.
In caso di salma non completamente mineralizzata si provvede a inumazione per un periodo massimo di 5 anni.
E' possibile la cremazione dei resti mortali non mineralizzati, previa richiesta degli aventi diritto. L'operazione è a carico del richiedente.

ARTICOLO 32
Avviso di scadenza per le estumulazioni ordinarie.
1) Il Responsabile del servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali è necessario procedere all'estumulazione ordinaria a seguito di scadenza della concessione;
3) Nessun avviso verrà dato singolarmente ai concessionari.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

4) Dell'elenco è data tempestiva informazione almeno un anno prima, e ripetuta trenta giorni prima dell'estumulazione, attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente e mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio del Cimitero;
5) Osservate dette formalità e decorsi i trenta giorni dall'ultima comunicazione l'operazione di estumulazione può avvenire.
6) Oltre alla comunicazione di cui sopra, si potrà procedere con l'apposizione di appositi cartoncini sulla lapide durante il periodo di commemorazione dei defunti, eventualmente ripetuta 30 giorni prima la data di scadenza della concessione.
7) L'onere economico della liberazione del loculo mediante cremazione o riduzione è a carico del concessionario e si estende agli eredi dello stesso.
8) Il contenuto del presente articolo verrà espressamente richiamato negli atti di concessione cimiteriale, e dovrà intendersi quale parte integrante e sostanziale degli stessi.

ARTICOLO 33
Raccolta resti mortali.
1) Le ossa raccolte in seguito ad operazioni di estumulazioni e di esumazioni, sono depositate nell'ossario comune.
2) Coloro i quali intendono provvedere alla loro sistemazione in ossari o sepolture private dovranno rivolgere domanda la Sindaco prima dell'inizio delle operazioni e corrispondere i relativi canoni e diritti previsti dalla tariffa.
3) L'introduzione delle ossa nell'ossario comune avviene in forma indistinta, e pertanto la loro collocazione all'interno avverrà trasferendovi il contenitore in tessuto o materiale plastico utilizzato nella fase di raccolta o da esumazione o da estumulazione;
4) I resti mortali non reclamati da familiari a seguito della intervenuta comunicazione della esumazione/estumulazione, in caso di riscontrata non completa mineralizzazione, saranno inumati d'ufficio fino a completa mineralizzazione dopodiché depositati nell'ossario comune. Qualora tale operazione non risultasse possibile per carenza di aree di inumazione si procederà con la cremazione dei resti non reclamati.
5) Il contenuto del presente articolo verrà espressamente richiamato negli atti di concessione cimiteriale, e dovrà intendersi quale parte integrante e sostanziale degli stessi.

ARTICOLO 34
Oggetti da recuperare.
1) Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio cimiteriale che provvederà a darne comunicare agli aventi titolo; decorsi 12 mesi da detta comunicazione, in qualunque forma effettuata, gli oggetti non ritirati, potranno liberamente essere alienati dal Comune e il

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 35
Disponibilità dei materiali.
1) Materiali e le opere installate sulle sepolture comuni, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamanti da chi ha titolo,
entro 30 giorni dall'esumazione o dalla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.
2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3) Su richiesta degli aventi diritto si può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in, favore di sepoltura di parenti, od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

ARTICOLO 36
Cremazione.
1) Il Comune di Porto Sant'Elpidio non dispone di un impianto di cremazione e le relative operazioni si svolgono presso il crematorio esterno individuato dai richiedenti la concessione.
2) L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede dei documenti prescritti dalla legge130/2001 e LR.3/2005.
3) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso ed e' concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
a) la disposizione testamentaria del defunto;
b) l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

c) manifestazione di volontà resa dal defunto verbalmente ai famigliari ed attestata da questi con propria dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile e/o ai servizi preposti, ai sensi dell'art. 49 DPR 445/2000;
d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto l'autorizzazione è rilasciata sulla base della volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 49 DPR 445/2000;
4) La documentazione di cui ai precedenti commi, deve essere corredata anche da certificato del medico curante o dell'Autorità Sanitaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5) In mancanza del certificato medico, nei casi di morte improvvisa o sospetta, deve essere prodotto il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.
6) Per la cremazione dei minori ed interdetti è necessaria l'autorizzazione dei loro rappresentanti legali.
7) Sono consentite alle medesime condizioni e con le medesime procedure le cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti mortali in tal caso l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è sepolta la salma.
8) Nel cimitero è presente un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo in forma indistinta delle ceneri.
In esso vengono riversate le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del de cuius o dei familiari di scegliere tale forma di sepoltura, nonché le ceneri verso le quali vi è disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.
Tale forma di sepoltura è gratuita.
9) Ove venisse in futuro individuata un'area apposita nel piano del Cimitero, le ceneri potranno altresì essere disperse in detta area.

ARTICOLO 37
Affidamento ceneri.
1) Il familiare, che intenda richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare
istanza all'Amministrazione Comunale, indicando il luogo di conservazione delle
stesse, che deve necessariamente coincidere con la residenza del richiedente, con l'obbligo di informare l'Amministrazione medesima nel caso di eventuale variazione del luogo indicato all'atto della richiesta e risultante nel verbale di consegna dell'urna;
2) La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali il primo deve essere conservato nell'Archivio dei servizi cimiteriali, il secondo da chi prende in consegna l'urna ed il terzo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

deve essere conservato negli uffici del Crematorio esterno ove è avvenuta la cremazione; L'autorizzazione all'affidamento dell'urna è di competenza del Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri o in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate;
4) Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure precauzionali igieniche;
5) Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto ad un familiare che abbia col defunto un rapporto di parentela fino al 2^ grado in linea retta (genitori e figli-nonni e nipoti) ovvero in linea collaterale (fratelli e sorelle);
6) In nessun caso, le ceneri, racchiuse in urna sigillata, possono essere suddivise fra più familiari. In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo fra le parti o disposizione giudiziaria;
7) In caso di cambiamento della residenza dell'affidatario è fatto obbligo a questi di segnalare la variazione all'ufficio competente entro 30 giorni.
8) L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affido delle ceneri. Nel caso di recesso o decesso dell'affidatario l'urna cineraria dovrà essere consegnata al responsabile del servizio cimiteriale per la successiva tumulazione. Può altresì essere consegnata ad altro familiare disposto a ricevere l'urna;
9) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui alla citata legge 130/2001, decorsi 90 giorni dalla cremazione le ceneri vengono depositate nel cinerario comune.

ARTICOLO 38
Dispersione ceneri.

1) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, e secondo le modalità di cui all'art. 3 lett. c e d legge 130/2001di seguito riportato: "……c) *la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;*

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune; …….".

2) la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, ad oltre mezzo miglio:
- dalla costa,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- dalle unità navali;
- dagli ambiti portuali;
- dagli impianti di miticoltura;
- dalle piattaforme di ricerca ed estrazione idrocarburi;
- da ogni altra struttura marittima;

3) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

4) La richiesta di dispersione di ceneri deve contenere:
- l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del defunto e la ragione in base al quale si chiede l'autorizzazione;
- l'indicazione del luogo e dell'ora in cui si procederà alla dispersione;
- le generalità complete del soggetto che provvederà alla dispersione.

5) In caso di dispersione in mare la richiesta deve altresì indicare :
- le coordinate geografiche, del punto prescelto nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 1), individuate con Datum WGS 84;
- l'unità navale utilizzata per il raggiungimento del luogo prescelto.
- tutte le informazioni dovranno essere a cura dei richiedenti preventivamente inviate alla Capitaneria di Porto competente per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione secondo specifiche indicazioni.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO VII
POLIZIA NEI CIMITERI

ARTICOLO 39
Orario.

1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco che è reso noto attraverso appositi cartelli apposti ad ogni ingresso del Cimitero;
2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario;
3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi;
4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario e di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 40
Disciplina dell'Ingresso.

1) L'ingresso nel Cimitero è sottoposto a tutte le restrizioni previste da leggi, regolamenti e ordinanze per il contenimento dell'emergenza sanitaria in atto fino al termine della stessa.
2) Nel Cimitero di norma si può entrare solo a piedi, tuttavia, ove la natura del percorso lo consenta, il Responsabile del servizio cimiteriale può concedere ai soggetti con comprovata impossibilità di deambulare per motivi di salute o di età il permesso di visitare le sepolture a mezzo di veicoli;
3) E' vietato l'ingresso:
a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, al momento dell'ingresso;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
d) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci (10) quando non siano accompagnati da adulti;
4) Nel Cimitero di Porto Sant'Elpidio non esistono aree verdi o altri spazi pubblici al di fuori quelli strettamente pertinenziali alle sepolture pertanto l'intera area cimiteriale è da considerarsi luogo di culto ove non è consentito l'accesso di animali, fatta eccezione per i cani guida di persone non vedenti.

ARTICOLO 41
Divieti speciali.

1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a) fumare, tenere contegno chiassoso cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, monopattini o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), o distribuire volantini pubblicitari;
i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza le preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti dei defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
o) qualsiasi attività commerciale;
2) Chiunque tenga, all' interno del cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà invitato, dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 42
Riti funebri.
1) All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto sia per la collettività.
2) Per le celebrazioni, sia all'interno della Cappellina esistente che all'aperto deve essere dato preventivo avviso al servizio cimiteriale.

ARTICOLO 43
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni.
1) Le lapidi marmoree sono di norma fornite unitamente ai loculi concessi e devono essere omogenee per forma e struttura per ogni blocco a cui appartengono.
2) Ogni lapide deve riportare obbligatoriamente l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
La fotografia, ove apposta deve essere eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo. Per i coniugi tumulati nello stesso loculo potrà essere apposta una unica fotografia raffigurante entrambi.

3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e, oltre ai dati obbligatori possono riportare le rituali espressioni purché in forma breve.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Sono permesse citazioni in altre lingue, purché venga preventivamente presentata al servizio cimiteriale la traduzione in italiano. Qualunque modifica apportata alle epigrafi deve essere autorizzata;
4) Verranno rimosse lapidi ed epigrafi che offendano con espressioni o immagini il decoro e il sentimento di *pietas* verso i defunti.

ARTICOLO 44
Fiori - piante e materiali ornamentali – verde privato.
1) Nei campi è consentito l'ornamento del tumulo con essenze floreali che non devono debordare dalla ampiezza dello stesso. Il concessionario è tenuto alla cura di tali piantumazioni anche in modo che non arrechino disagio sui percorsi comuni;
2) All'esterno di cappelle e tombe di famiglia se lo spazio lo consente è possibile piantare essenze arboree nel rispetto del progetto autorizzato. Il concessionario è tenuto alla cura di tali piantumazioni anche in modo che non arrechino disagio sui percorsi comuni;
3) Laddove si riscontri che il concessionario o i suoi eredi abbiano lasciato incolto e in deplorevole trascuratezza il verde di cui ai precedenti commi, il personale comunale interverrà per togliere o sradicare la vegetazione e provvedere per il relativo smaltimento, riservandosi il Comune di porre l'eventuale maggior onere economico a carico dei suddetti soggetti inadempienti.
4) La manutenzione delle aree verdi comuni è di esclusiva competenza del Comune e per esso del gestore dei servizi cimiteriali;
5) Nelle gallerie di loculi o ossari è vietato depositare fiori e piante a pavimento salvo quanto consentito in occasione del funerale per un periodo massimo di sette giorni dalla cerimonia;
6) Gli ornamenti dì fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, il personale comunale disporrà autoritativamente il ritiro o rimozione dalle tombe.

ARTICOLO 45
Lampade votive.
Il servizio di illuminazione delle lampade votive, per le parti del Cimitero in cui è presente l'impianto, viene effettuato su richiesta del concessionario. La gestione del servizio di illuminazione votiva è svolta dal Comune nelle forme che lo stesso determinerà e con le modalità che riterrà di adottare

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO VIII
CONCESSIONI

ARTICOLO 46
Regole generali.

1) Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice civile, ha carattere demaniale, per cui l'utilizzo dell'area o del manufatto per sepoltura privata è ricondotto alla concessione amministrativa di bene demaniale e non costituisce alienazione di bene.
2) Con la concessione il Comune conferisce al privato, nei limiti previsti dal piano Regolatore cimiteriale, il diritto d'uso, temporaneo, su una determinata opera costruita dal Comune o su una determinata area del cimitero da adibire a sepoltura. Tale diritto non è commerciabile né alienabile;
3) Le concessioni in uso sia delle aree che dei manufatti costruiti dal Comune sono subordinate al pagamento della relativa tariffa, esse riguardano:
a) sepolture individuali (aree a terra, loculi singoli e ossari);
b) sepolture per famiglie e collettività (Aree per Cappelline, Cappelline al grezzo o Cappelline completamente rifinite)
4) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del concessionario, le clausole e condizioni della concessione e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione;
- il numero di posti salma per sepolture collettive;
- la durata.

ARTICOLO 47
Concessione per Sepolture private individuali.

1) L'uso di sepoltura individuale privata in campo di inumazione o in loculo può essere concesso solo in caso di decesso e per la sepoltura della salma intera, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 48.
2) La sepoltura in campo di inumazione segue l'ordine cronologico con le modalità di cui al precedente articolo 23.
3) L'assegnazione dei loculi di quinta fila avviene per scelta dei richiedenti ed in ordine progressivo delle richieste da sinistra verso destra;
4) L'assegnazione dei loculi dalla prima alla quarta fila avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, seguendo l'ordine: dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra fino a coprire l'intero blocco, osservando come criterio automatico di assegnazione l'ordine cronologico derivante dalla la data di presentazione della domanda di concessione, risultante dall'applicativo di gestione del cimitero. E' esclusa qualsiasi concessione saltuaria, fatta eccezione per la possibilità per il richiedente di optare per la quarta fila, qualora il loculo spettante seguendo l'ordine fissato sia di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

seconda fila e in quanto tale soggetto alla tariffa più alta ai sensi del successivo art. 51.
5) L'uso di ossario può essere concesso solo in presenza di resti mortali o ceneri e la relativa assegnazione avviene per ordine cronologico dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.
6) Le tombe in qualunque modo tornate nella disponibilità comunale, possono essere riassegnate per la sepoltura della salma intera in alternativa ai loculi nuovi, su richiesta e a scelta degli interessati fra quelli disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
7) Le sepolture private individuali temporanee e quelle rilasciate in passato come perpetue, sono vincolate alla salma che vi è sepolta e non si possono rinnovare o trasferire ad altri, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 52 comma 2;
8) La concessione, sia a tempo determinato che perpetua, può essere soggetta:
- a rinuncia nei casi previsti dai successivi artt. 58 e 59;
- a revoca per esigenze di interesse pubblico di cui al successivo articolo 60;
- a decadenza, nei casi specificatamente previsti dalla legge e dal successivo articolo 61.

ARTICOLO 48
Concessione eccezionali per beneficiari in vita.
In deroga al precedente articolo 47, comma 1), è consentita, qualora vi sia sufficiente disponibilità di loculi, la assegnazione in vita di due loculi vicini, secondo i criteri che verranno fissati di volta in volta con un apposito bando di assegnazione per una durata non superiore a sessanta anni. Il diritto di sepoltura è riservato ai beneficiari indicati al momento della partecipazione al bando. In caso di estumulazione delle salme dei beneficiari si applica il successivo articolo 52 commi 2 e 3.

ARTICOLO 49
Concessione per sepolture private in Cappelline di famiglia e Collettività.
1) Per le sepolture private in cappelle di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal piano Regolatore cimiteriale, l'uso di aree libere o di manufatti costruiti dal Comune, al grezzo o completamente rifiniti;
2) Le aree libere possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
3) Le concessioni in uso di cui sopra sono subordinate all'espletamento di un bando di assegnazione che ne disciplina le caratteristiche, i tempi di realizzazione ed i criteri di assegnazione, fatto salvo il criterio imprescindibile

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

della residenza nel Comune per le Cappelline di famiglia e della sede legale dell'Ente nel Comune per le Collettività.
4) E' ammessa la possibilità di partecipare al bando per l'assegnazione di una Cappellina anche da parte di due soggetti o famiglie che intendano suddividersi i loculi all'interno della stessa. La concessione verrà rilasciata previa esatta individuazione da parte dei richiedenti dei loculi assegnati a ciascuna famiglia. Entrambe le famiglie concessionarie saranno tenute comunque in solido alla manutenzione dell'intera Cappellina.
5) E' ammessa la possibilità di partecipare al bando anche a soggetti o famiglie che risultino già cointestari di una Cappellina.
4) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del concessionario, le clausole e condizioni della concessione e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione;
- il numero di posti salma realizzabili;
- la durata.

ARTICOLO 50
Durata delle concessioni – scadenza.
1) All'interno del proprio Cimitero il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:
a) uso novantanovennale (99) per le aree ed i manufatti destinati a cappelle di famiglia e collettività di cui al precedente articolo 49;
b) uso trentennale (30) di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto in via eccezionale dall'articolo 48;
c) uso trentennale (30) di ossari;
d) uso decennale (10) per le aree di inumazione ordinarie;
e) uso quinquennale (5) per le aree di inumazione straordinaria nei casi di cui al precedente articolo 23 comma 2)
3) Le concessioni di cui alla lettera a) decorrono dalla data di stipula dell'atto di concessione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
4) Le concessioni di cui alle lettere b) c) d) e) decorrono dalla data di sepoltura, salvo diversa disposizione prevista nel bando in caso di assegnazione ai sensi del precedente articolo 48;
5) Le concessioni di cui alla lettera a) possono essere rinnovate alla scadenza su espressa richiesta dei soggetti che siano subentrati ai sensi del successivo articolo 57 alle condizioni vigenti al momento del rinnovo;
6) concessioni di cui alla lettere b) ed e) non possono essere prorogate o rinnovate;
7) Le concessioni di cui alla lettera c) possono essere anche rinnovate per successivi periodi di dieci anni in presenza di disponibilità del cimitero.
8) Alla scadenza delle concessioni di cui alle lettere a) b),c),d) ed e) si procederà ai sensi dei precedenti articoli da 29 a 32;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

9) Le sepolture una volta rese libere, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione

ARTICOLO 51
Tariffe ed altri oneri.
Le tariffe dei canoni di concessione, dei rimborsi spese, ove previsti, e dei diritti relativi alle varie operazioni cimiteriali sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Nella determinazione dei canoni di concessione dei loculi si terrà conto della posizione degli stessi parametrando i prezzi sui loculi di seconda fila per i quali verrà fissato il canone più alto.

ARTICOLO 52
Concessioni di loculi perpetue e di durata superiore a trenta anni – Riconcessioni.
1) Sono vietate concessioni perpetue di loculi; quelle in essere rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 803 del 21 ottobre 1975, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile prevedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2) Le concessioni di loculi perpetue e quelle superiori a trenta anni decadono, in ogni caso, al momento della estumulazione della salma.
3) Qualora al momento della estumulazione la durata residuale della concessione decaduta sia pari o superiore a trenta (30) anni, il loculo può essere riconcesso a familiari entro il terzo grado del concessionario per una durata trentennale alle tariffe stabilite dal Comune. La riconcessione, può essere disposta anche a favore di soggetti ancora in vita. L'estumulazione e successiva riconcessione, deve avere il consenso di tutti gli altri famigliari aventi diritto.
4) Qualora al momento della estumulazione la durata residuale della concessione decaduta sia inferiore a trenta anni il loculo torna nella disponibilità del Comune per nuove assegnazioni ai sensi del precedente articolo 47 comma 6).
5) La sola apertura del loculo per l'introduzione di resti mortali o di urna cineraria non comporta decadenza.

ARTICOLO 53
Diritti derivanti dalla concessione di *Sepolture private individuali.*
1) Dalla concessione di sepoltura **privata individuale** derivano:
- Diritto di sepoltura.

a) Per le concessioni di sepolture individuali rilasciate a concessionari in vita prima dell'entrata in vigore del precedente Regolamento di Polizia mortuaria ossia prima **del 28 giugno 2010** e non ancora occupate, il diritto di sepoltura è riservato al

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

concessionario e alla sua famiglia, la sepoltura di eredi testamentari non facenti parte della famiglia e di soggetti terzi (benemeriti) è consentita solo se indicato nell'atto di concessione rilasciato.
In caso di decesso del concessionario è consentito al famigliari subentrati ai sensi del successivo articolo 57 di nominare un referente, ai fini delle richieste di sepoltura, e/o di accordarsi sul criterio di assegnazione dei loculi tra i vari membri della famiglia, dandone comunicazione al servizio cimiteriale.
In assenza delle suddette comunicazioni l'autorizzazione al seppellimento delle persone aventi diritto ex art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 terrà conto dell'ordine di premorienza.
Il Comune concedente resta estraneo, in caso di contestazioni che dovessero insorgere fra gli interessati o aventi titolo nell'esercizio del diritto d'uso, all'azione che ne consegue, limitandosi per le vertenze in materia a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

b) Per le concessioni di sepolture individuali rilasciate concessionari in vita prima dell'entrata in vigore del precedente Regolamento di Polizia mortuaria, ossia prima del 28 giugno 2010, e già occupate, se la durata residua è superiore a 30 anni si può procedere ad una riconcessione del diritto di sepoltura ai sensi del precedente articolo 52;
c) Per le concessioni trentennali rilasciate successivamente al 28 giugno 2010 e quindi solo in presenza di una salma da seppellire il diritto di sepoltura è riservato alla salma per la quale la concessione è stata richiesta.
La morte del concessionario comporta il subentro di tutti gli eredi dello stesso negli obblighi di manutenzione del loculo.
 - Diritto di accedere al sepolcro da parte dei famigliari di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro.
 - Diritto di movimentare i resti dei defunti da parte dei famigliari.

2) Ai fini dell'applicazione del presente articolo la famiglia del concessionario di cui all' art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 è da intendersi composta dal coniuge, a cui sono equiparati i soggetti di cui al precedente articolo 2 comma 4, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al terzo grado, dai collaterali fino al quarto grado, ampliata agli affini, fino al secondo grado. Il diritto non si estende all'ex coniuge, mentre permane in capo al coniuge passato a nuove nozze dopo la vedovanza.

ARTICOLO 54
Diritti derivanti dalla concessione di *Sepolture private in Cappella di famiglia o collettività.*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1) Dalla concessione di sepolture private in Cappella di famiglia o di collettività derivano i seguenti diritti:

- Diritto di essere seppelliti (jus sepulchri) e di seppellire altri aventi diritto (jus sepeliendi).
- diritto alla intestazione del sepolcro a nome della famiglia o della collettività (ius nomini sepulchri).
- Diritto spettante a chi sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro di accedervi.
- Diritto di movimentare i resti dei defunti da parte dei famigliari per l'inserimento degli stessi in ossario all'interno della Cappella.
- Diritto di movimentare i feretri da un loculo ad un altro all'interno della Cappella, limitato all'ipotesi che si sia in presenza di una nuova salma da seppellire.

2) I diritti di cui sopra spettano al concessionario e si estendono ai componenti della famiglia o ai membri della collettività regolarmente iscritti alla stessa con le modalità previste nel presente Regolamento.
3) Ai fini dell'applicazione del presente articolo la famiglia del concessionario di cui all' art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 è da intendersi composta dal coniuge, a cui sono equiparati i soggetti di cui al precedente articolo 2 comma 4, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al terzo grado, dai collaterali fino al quarto grado, ampliata agli affini fino al secondo grado. Il diritto non si estende all'ex coniuge, mentre permane in capo al coniuge passato a nuove nozze dopo la vedovanza.
4) Il concessionario può limitare il diritto di sepoltura ad un grado di parentela e/o affinità più ristretto indicandolo espressamente nell'atto di concessione.
5) L'indicazione dei soggetti anche terzi ai quali è riconosciuto il diritto di sepoltura, (benemeriti o persone in affido) deve essere espressamente e nominativamente indicata al momento della concessione.
6) Salvo dichiarazione preventiva e nominativa da indicarsi dal fondatore nell'atto di concessione, la richiesta di seppellimento deve essere presentata dal concessionario fondatore o dai subentranti ai sensi del successivo articolo 57.
7) Salvo dichiarazione preventiva e nominativa da indicarsi dal fondatore nell'atto di concessione sono esclusi dai diritti di cui al precedente comma 1) gli eredi del concessionario che non siano famigliari entro il grado sopra indicato, fin tanto che la famiglia non sia estinta, mentre per costoro permangono i doveri di:
- mantenere la tomba in stato decoroso;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- evitare pericoli per la incolumità pubblica.

8) Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ARTICOLO 55
Manutenzione.
1) Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei blocchi dei loculi, lasciando quella ordinaria relativa a parti decorative installate sui singoli loculi, compresa la pulizia, al concessionario. Il concessionario del loculo è tenuto a segnalare al gestore dei servizi cimiteriali eventuali criticità circa la tenuta della chiusura delle lapidi e la integrità delle stesse. Alla morte del concessionario gli obblighi di manutenzione si trasmettono agli eredi.
2) Nelle sepolture in Cappelline chiuse o aperte concesse al privato la manutenzione ordinaria e straordinaria compete al concessionario.
3) I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di proprietà e saranno tenuti all'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
4) Devono concorrere al mantenimento della tomba anche gli eredi che non siano discendenti del fondatore e che non abbiano dunque il diritto ad essere seppelliti.
5) Nei campi comuni le lapidi, croci, ed altri eventuali monumenti, dovranno essere curati nel tempo e mantenuti in stato di decoro da parte del concessionario.

ARTICOLO 56
Costruzione dell'opera –Termini.
Per le concessioni di aree per la realizzazione di Cappelline o di Cappelline al grezzo, i termini di completamento verranno previsti nei relativi bandi di assegnazione, in relazione alle esigenze ed alla disponibilità del Cimitero.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO IX

TRASMISSIONE DIRITTO, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 57
Trasmissione diritto d'uso di Cappella di famiglia o Cappella per collettività.

1) La morte del concessionario di una **Cappella di famiglia,** comporta il subentro *jure coniugii, e* in linea retta jure sanguinis, nel diritto d'uso, ferma restando la posizione del concessionario nella persona del fondatore del sepolcro per cui l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura ex art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 è sempre valutata sulla base delle relazioni di parentela intercorrenti con il concessionario fondatore.

2) Tale diritto non può cedersi né permutarsi né comunque donarsi od ipotecarsi tra i privati e nemmeno trasmettersi in morte ad eredi estranei al gruppo familiare.

3) Il subentro non richiede una nuova concessione e i diritti che si trasferiscono vengono esercitati congiuntamente dal coniuge e da famigliari in linea retta fino alla nomina da parte degli stessi di un referente ai fini delle richieste di sepoltura, nomina che deve essere comunicata al Responsabile del servizio cimiteriale entro un anno dal decesso del concessionario, o comunque al momento della prima successiva richiesta di sepoltura nella tomba di famiglia.

I subentranti possono altresì accordarsi sul criterio di assegnazione dei loculi tra i vari membri della famiglia aventi diritto alla sepoltura e comunicarlo Responsabile del servizio cimiteriale.

In assenza delle suddette comunicazioni il diritto al seppellimento delle persone aventi diritto ex art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 è dato dall'ordine di premorienza fino all'esaurimento dei posti a disposizione.

4) Venendo ad estinguersi il gruppo familiare nei suoi discendenti lo *ius sepulcri* si trasmette agli eventuali eredi non famigliari.

5) Gli oneri conservativi e manutentivi del sepolcro si trasferiscono invece in solido a tutti gli eredi del fondatore anche se non facenti parte degli aventi diritto alla sepoltura.

6) La morte del fondatore e l'accertata assenza di un discendente o erede legittimato al subentro determina l'estinzione della concessione decorso un trentennio dalla data di morte dell'ultimo concessionario o membro della famiglia avente diritto alla sepoltura.

7) Nel caso di Cappella per collettività, venendo ad essere soppresso o disciolto l'ente o la comunità concessionari, s'intende cessato ogni corrispondente diritto di sepoltura.

8) Per le concessioni di Cappelline rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, anche in caso di decesso del concessionario da oltre un anno, è consentito al famigliari aventi diritto al subentro, di nominare un

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

referente, ai fini delle nuove richieste di sepoltura o di accordarsi sul criterio di assegnazione dei loculi tra i vari membri della famiglia aventi diritto alla sepoltura. In assenza delle suddette comunicazioni il diritto al seppellimento delle persone aventi diritto ex art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 è dato dall'ordine di premorienza fino all'esaurimento dei posti a disposizione.
9) Il Comune concedente resta estraneo, in caso di contestazioni che dovessero sorgere fra gli interessati o aventi titolo nell'esercizio del diritto d'uso, all'azione che ne consegue, limitandosi per le vertenze in materia a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 58
Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione.
1) Il Comune ha facoltà di accettare, salvo che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo articolo 61, la rinuncia a concessione di area libera o con parziale o totale costruzione di manufatto quando il concessionario non intenda portare a termine la costruzione oppure quando il manufatto ancorché interamente costruito è libero da salme o resti mortali o ceneri.
2) L'accettazione è subordinata all'espletamento di un bando per la assegnazione ad un nuovo concessionario, e a condizione che il bando non vada deserto.
3) Al rinunciante spetterà un rimborso da calcolarsi sulla base della stima del servizio tecnico comunale, del valore delle opere realizzate che verrà versato solo successivamente alla stipula della concessione con il nuovo concessionario.
4) La rinuncia di sepoltura di famiglia con più titolari deve essere fatta con la adesione di tutti i concessionari.
5) L'atto formale di rinuncia determina il venir meno degli obblighi di manutenzione.

ARTICOLO 59
Rinuncia alla concessione di loculi o ossari realizzati dal Comune.
1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.
2) La rinuncia a favore del Comune alla concessione di sepoltura quando la stessa non è stata mai occupata è ammessa in qualsiasi settore del Cimitero e comporta un rimborso che viene fissato dalla Giunta in relazione all'anno di costruzione ed alla sua ubicazione.
4) La rinuncia a concessione di tomba usata, non comporta alcun rimborso.
5) L'atto formale di rinuncia determina il venir meno degli obblighi di manutenzione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ARTICOLO 60

Revoca.

1) E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura, ove possibile, nell'ambito dello stesso cimitero. Rimangono a carico della Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

2) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante i canali istituzionali dell'Ente almeno sei (6) mesi prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme che avverrà anche in assenza del concessionario.

3) Le concessioni eccedenti i novantanove (99) anni possono essere revocate quando siano trascorsi cinquanta (50) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile prevedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

ARTICOLO 61

Decadenza.

1) La decadenza della concessione, oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 52, può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;

b) quando allo scadere del termine previsto dal bando di assegnazione per la realizzazione o, ove previsto, per la finitura delle Cappelline, non si sia provveduto alla costruzione delle opere dovute;

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto. La tomba è considerata in stato di abbandono per non leggibilità delle iscrizioni obbligatorie (nome, cognome data di nascita e data di morte) mancanza di decoro causata da sporcizia, erbacce, affaticamento di strutture murarie o lapidee, pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori, e comunque in ogni caso in cui sia inequivocabile la volontà di *negligere* il sepolcro;

d) quando vi sia inadempienza verso ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2) La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. A tal fine saranno avviate accurate indagini tese a verificare l'esistenza di familiari o anche di eredi e di conviventi more uxorio e, qualora le ricerche non sortiscano i risultati sperati, sarà attivata la pubblica affissione o ci si avvarrà dei consueti

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

canali di comunicazione istituzionali. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
2) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del servizio cimiteriale.
3) Pronunciata la decadenza della concessione, il servizio cimiteriale disporrà, sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, e disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose. I materiali, i monumenti, le lastre tombali e gli accessori votivi e le opere restano nella piena disponibilità del Comune che potrà dare corso a successiva concessione.

ARTICOLO 62
Estinzione.
1) Le concessioni si estinguono:
- per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione (fatte salve le possibilità di rinnovo ai sensi del precedente articolo 50);
- per l' ipotesi prevista al precedente articolo 57 comma 6);
- con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/90 n 285;

2) Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3) In caso di scadenza del termine il loculo/area/ossario, una volta tornati nella disponibilità del Comune, saranno concessi nuovamente per successive tumulazioni /inumazioni.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO X
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 63
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private.

1) I singoli progetti di costruzione sepolture private soggiacciono alle regole edilizie del competente servizio comunale.
Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
2) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
3) La costruzione dell'opera deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4) Le variazioni di carattere ornamentale devono essere preventivamente richieste al servizio cimiteriale; sono autorizzate se ritenute consone all'ambiente. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.
5) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione del lavori.
6) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri o lavori di manutenzione straordinaria che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi di imprese a loro libera scelta.
7) Le ditte esecutrici per poter operare nel cimitero dovranno sottoscrivere il codice di comportamento che verrà allegato al bando di assegnazione.
8) I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui gli stessi hanno affidato i lavori. Nel bando di assegnazione potrà essere prevista la presentazione di una polizza o di un deposito cauzionale a garanzia.
9) Tutti i manufatti oggetto di nuove costruzioni, restauri o lavori di manutenzione straordinaria, devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici anche a mezzo di un codice, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge.

ARTICOLO 64
Piccoli interventi di ordinaria manutenzione

1) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non richiedono autorizzazione in quanto non alterano l'opera in alcuna parte tendendo solo a conservarla è necessario informare per iscritto almeno tre giorni prima dell'intervento il servizio cimiteriale, che potrà per giustificati ed inderogabili motivi attinenti la sicurezza o l'interferenza con altre operazioni cimiteriali programmate, rinviare l'intervento alla prima data utile.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2) Il prelievo di qualsiasi manufatto funebre per manutenzione sostituzione od altro deve essere preventivamente autorizzato dal servizio cimiteriale a seguito di apposita richiesta.
3) I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui gli stessi hanno affidato i lavori.

ARTICOLO 65
Regole per l' esecuzione dei lavori.
1) Nella costruzione o finitura di Cappelline l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato ai fini della sicurezza dei visitatori o personale di servizio.
2) All'interno dei cimiteri è permessa la circolazione dei veicoli della impresa per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente. Nei percorsi e secondo, gli orari prescritti dal Responsabile del servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3) E' vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dell'area cimiteriale nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo, attivare sull' area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere individuato dal servizio cimiteriale un spazio in cui autorizzare il deposito temporaneo.
4) E' vietato l'utilizzo di scale o altri mezzi ed attrezzature di proprietà del Comune.
5) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, calce, ecc.
6) L'orario di lavoro delle imprese private, di regola coincide con l'orario di apertura feriale del cimitero, salvo che con determinazione del Responsabile del servizio cimiteriale venga fissato un orario diverso per particolari esigenze del Comune o delle imprese.
7) In occasione della Commemorazione dei Defunti, il servizio cimiteriale detterà le istruzioni di comportamento per l'eventuale introduzione e lo posa in opera di materiali per opera o anche solo di lapidi individuali e per la temporanea rimozione di materiale ingombrante.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO XI
PRESCRIZIONI

ARTICOLO 66
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri ;
2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3) Al personale suddetto è vietato:
a) eseguire, all'interno del cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi. sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da Parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominative di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di assi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti del presente Regolamento costituisce violazione disciplinare;
5) Il personale del cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia in di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta;

ARTICOLO 67
Assegnazione gratuità di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

1) All'interno del Cimitero principale e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "Degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opera di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 68
Mappa e gestione delle sepolture.

1) Presso il servizio cimiteriale sono tenuti, anche tramite apposito gestionale elettronico, una mappa e un registro delle sepolture per l'aggiornamento costante della posizioni della concessioni e dei

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

concessionari e delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune, nonché lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale .
Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale;
2) La mappa deve contenere le seguenti indicazioni che, nell'insieme, costituiscono il registro giornaliero delle operazioni cimiteriali:
a) generalità del defunto o dei defunti,
b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme [opzionale];
d) le generalità del concessionario o del concessionari;
e) gli estremi del titolo costitutivo;
f) la data ed il numero di protocollo generate cui si riferisce la concessione;
g) la natura e la durata della concessione;
h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o al rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO XII
NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 69
Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano ove compatibili anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Il precedente Regolamento di polizia mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato all'atto di concessione stesso, fatte salve le ipotesi di decadenza introdotte nel presente Regolamento.
3) La concessione è atto in divenire e può essere, nel tempo di vigenza, variata nei contenuti laddove necessità dell'ente impongano situazioni diverse. Le regole di concessioni sono dunque relativizzate alle novelle del Regolamento. Sarà comunque tutelata la condizione della salma.

ARTICOLO 70
Cautele.

1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni) ecc. od una concessione (aree, loculi, posti a terra ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, e quanto altro consentito s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2) In caso di contestazione fra il concessionario e i suoi familiari, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una
sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 71
Richiesta di Amministratori di sostegno.

1) Quando la richiesta di sepoltura venga presentata da un Amministratore di sostegno che non sia un famigliare del defunto, la concessione verrà intestata ad un famigliare che si dichiari disponibile.
2) In assenza di un famigliare che sia disponibile a sottoscrivere la concessione, il Dirigente con proprio provvedimento procederà alla assegnazione dell'area loculo od ossario, a nome del defunto beneficiario.
3) Restano fermi a carico degli eventuali eredi, in solido tra loro, gli oneri di manutenzione della tomba.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ARTICOLO 72

Sepolture private pregresse.

1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. In tal caso, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, determinerà le procedure e la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di concessione.

2) Per le concessioni successive all'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 fino al 31.12.2000, ove vi sia stata sepoltura ma non sia possibile reperire traccia documentale dell'atto di concessione, si presuppone che le stesse siano state rilasciate alla data del morte del defunto ad un famigliare dello stesso, e per la durata ricavabile da atti simili stipulati nel periodo di riferimento.

Di conseguenza si manterrà fermo lo stato di fatto della sepoltura fino alla scadenza presunta della concessione, consentendo eventuali movimentazioni, ivi compresa la introduzione di resti mortali o urne cinerarie, agli eredi della salma defunta.

3) Ove risulti che un loculo sia stato con atti successivi assegnato a due diversi concessionari, si presuppone che il primo concessionario si sia avvalso della facoltà di retrocedere la concessione anche in assenza agli atti del Comune di un apposito atto di retrocessione.

3) Qualora risulti che, da almeno venti anni, ci sia stato uno scambio di loculi senza fini di lucro da parte di due concessionari, e su almeno uno di essi sia avvenuta la sepoltura di una salma, si procederà su richiesta congiunta di entrambi i concessionari o loro successori, alla conservazione dello stato di fatto consentendo la sepoltura della nuova salma nel loculo rimasto inoccupato per la durata del contratto originario.

4) Il Dirigente del servizio cimiteriale può con propria motivata determinazione autorizzare la sepoltura, anche quando, pur non essendo decorsi venti anni, risulti dalla data della prima sepoltura che lo scambio si avvenuto senza fini di lucro prima dell'entrata in vigore del Regolamento precedente ossia prima del 28 giugno 2010.

5) Ogni altro caso di mancata corrispondenza dello stato di fatto con le concessioni rilasciate, o in cui non sarà possibile per il decorso del tempo reperire agli atti il titolo concessorio verrà deciso con determinazione del Dirigente del servizio cimiteriale.

6) Per le concessioni di loculi a trenta anni, assegnati per la sepoltura prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali i concessionari non abbiano ancora sottoscritto le relative concessioni a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid, si applica la disciplina in vigore al momento della assegnazione e/o del pagamento del relativo canone demaniale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ARTICOLO 73
Sanzioni.
Salvo diversa disposizione di legge, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre1981 n.689 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 74
Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIULIA CATANI, MILENA SEBASTIANI, LUIGI CAROPRESO e stampato il giorno 15/07/2024 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.